



Decreto n. 534

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 157 del 07.07.2012;
- VISTO il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015;
- VISTO il D.R. n. 3809 del 03.11.2015, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti dell'Amministrazione nel Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) per il triennio accademico 2015/2018;
- VISTO il D.D.G. n. 48 del 25.01.2016, di costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG);
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 13.12.2016, con la quale è stata approvata apposita proposta di modifica dell'art. 3, comma 2, del citato Regolamento elettorale;
- RAVVISATA la necessità di avviare le procedure di indizione di nuove consultazioni elettorali per l'integrazione del Comitato Unico di Garanzia con i rappresentanti dell'Amministrazione per la componente docente, per lo scorcio del triennio accademico 2015/2018;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 14 febbraio 2017, che ha fissato per il giorno 15 marzo 2017 le operazioni di voto per le elezioni di che trattasi;
- TENUTO CONTO dell'esigenza di assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi nel Comitato,

DECRETA

Art. 1 – Indizione

Sono indette per il giorno **15 marzo 2017** le **elezioni suppletive** dei rappresentanti dell'Amministrazione nel Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) per la **componente docente**, per lo **scorcio del triennio accademico 2015-2018**.

Art. 2 – Eligendi

Il numero degli eligendi è pari a tre componenti effettivi, tutti di genere maschile, e quattro componenti supplenti, di cui tre di genere maschile ed uno di genere femminile.

Art. 3 – Elettorato attivo

Sono titolari dell'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni, rivestano la qualifica di professori di ruolo di I e II fascia, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato e assistenti del ruolo ad esaurimento, regolarmente in servizio alla data delle votazioni.

Art. 4 – Elettorato passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.

Art. 5 – Cause di esclusione, ineleggibilità ed incompatibilità

Per i casi di esclusione dall'elettorato, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale vigenti.

Art. 6 – Liste degli elettori

Le liste degli elettori sono compilate a cura degli uffici competenti, tenendo conto delle eventuali cause di esclusione, con l'indicazione del luogo di servizio, secondo le indicazioni dell'Ufficio Elettorale.

Le liste sono rese pubbliche, per la consultazione, su apposita pagina web, nei 5 giorni precedenti la data delle votazioni.

Art. 7 – Presentazione delle candidature

Le candidature sono libere e devono essere presentate in forma scritta da chiunque abbia diritto al voto, **il giorno 7 marzo 2017 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00**, presentando al Rettore, per il tramite dell'Ufficio competente che ha gestito il procedimento elettorale, apposito modulo debitamente compilato e firmato dall'interessato, corredato da curriculum formativo professionale del candidato, da cui si evincano adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato.

Art. 8 – Pubblicità delle candidature

Le candidature riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo entro il 09 marzo 2017.

Art. 9 – Propaganda elettorale

Entro il termine di pubblicità delle candidature, vengono rese note, sul sito web di Ateneo, le determinazioni assunte dalla Commissione Elettorale Centrale in ordine alla modalità di svolgimento della propaganda elettorale.

Art. 10 – Rappresentanti dei candidati

Ciascun candidato può designare un proprio rappresentante per ogni seggio elettorale, scelto tra gli aventi diritto al voto per la relativa elezione, con facoltà di assistere a tutte le operazioni del seggio. L'atto di designazione dovrà essere trasmesso dal candidato all'Ufficio competente che ha gestito il procedimento elettorale, entro e non oltre il **10 marzo 2017** ovvero consegnato direttamente dal rappresentante designato al Presidente del seggio, entro e non oltre l'inizio delle operazioni di voto.

Art. 11 – Seggi elettorali e operazioni di voto

L'ubicazione dei seggi elettorali sarà resa nota con successivo provvedimento.

I seggi si costituiscono alle ore 8.30 del giorno 15 marzo 2017, per le operazioni preliminari. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10.00 dello stesso giorno e proseguono fino alle ore 17.00. È fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di disporre la chiusura anticipata del seggio, nell'ipotesi in cui tutti gli iscritti nelle liste elettorali abbiano già esercitato il diritto di voto. **Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, presso ciascun seggio, al termine delle operazioni di votazione e proseguono ininterrottamente fino al completamento delle stesse.**

Art. 12 – Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento Elettorale. Ciascun elettore può esprimere una preferenza.

Art. 13 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte **almeno il 10%** degli aventi diritto al voto.

Art. 14 – Commissione Elettorale Centrale

La Commissione Elettorale Centrale, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, si riunisce nelle 48 ore lavorative successive alla chiusura dei seggi.

Art. 15 – Ricorsi

Avverso ogni fase del procedimento è ammesso ricorso, da proporsi entro le 24 ore dall'adozione del provvedimento che si intende impugnare, al Magnifico Rettore, il quale si pronuncia entro le 24 ore successive.

In seconda istanza, entro 24 ore dalla notifica della pronuncia, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, la quale si pronuncerà nei due giorni successivi.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia allo Statuto di Ateneo ed al Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10, dello Statuto di Ateneo, di cui al D.R. n. 3798 del 31.10.2015.

Bari, 21 febbraio 2017

IL RETTORE
F.TO PROF. ANTONIO FELICE URICCHIO